



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **108**

in data **03/06/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **03 - tre** - del mese **giugno** alle ore **09:30 in video conferenza**, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITÀ NONCHÉ ASSENSO AD ATTIVITÀ SPECIFICHE DI COLLABORAZIONE FUNZIONALI AD INCENTIVARE FORME SOSTENIBILI DI MOBILITÀ E DI ACCESSIBILITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI SPETTACOLO PROGRAMMATI IN RCF ARENA NEI GIORNI 4 E 11 GIUGNO 2022, ANCHE QUALE CONTRIBUTO ALL'IMMAGINE E ALL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti ed integralmente richiamati, quale parte integrante della presente deliberazione:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1737/2016 in data 24 ottobre 2016 avente ad oggetto *“POR-FESR 2014-2020. Asse 5 – Misure 6.6.1, 6.7.1. Recepimento delle graduatorie approvate da parte del nucleo di valutazione. Approvazione graduatoria di finanziamento dei progetti azioni 6.6.1, 6.7.1. Delega al Dirigente competente per la concessione e impegno delle risorse. Approvazione schemi di convenzione”*, Deliberazione che ha ammesso a finanziamento, a valere sul POR-FESR, l'azione di valorizzazione dell'Arena Eventi Campovolo quale contributo all'accrescimento della competitività e attrattività del sistema regionale, riconoscendo l'idoneità dell'azione a portare una aumentata visibilità internazionale del territorio emiliano romagnolo qualificando la strategia di promozione turistica regionale attraverso lo sviluppo di un prodotto nuovo in grado di valorizzare molteplici attori e luoghi della Regione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 I.D. in data 13 novembre 2017 mediante la quale il Comune ha deciso *“di ratificare, ... ai sensi dell'articolo 36 octies comma 3 e dell'articolo 36 sexies comma 15 della legge regionale n. 20/2000, l'assenso prestato dal rappresentante del Comune di Reggio Emilia in ordine alle varianti al PSC e al POC nell'ambito del procedimento unico semplificato del progetto “Arena Eventi Campovolo””* e *“di approvare, per quanto di competenza in qualità di Amministrazione Procedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 sexies comma 16, dell'articolo 36 septies e dell'articolo 36 octies della legge regionale 20/2000, il progetto “Arena Eventi Campovolo” come assentito dal documento conclusivo della Conferenza di Servizi nel procedimento unico semplificato”*;
- il *“Protocollo di intesa tra Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Destinazione Turistica Emilia, Camera di Commercio di Reggio Emilia, Società Aeroporto s.p.a., CNA, Legacoop, Confcooperative, Confesercenti, Confcommercio, Lapam, Confimi, CGIL, CISL, UIL, Unimore, Coopservice in qualità di mandataria del*

RTI costituito con Consortile Campovolo e Nial Nizzoli, per la definizione e promozione di un sistema di azioni e progetti finalizzati alla promozione territoriale e turistica connessa all’Arena Campovolo Reggio Emilia” sottoscritto in data 27 ottobre 2017;

Dato atto che:

- le Delibere e il Protocollo sanciscono il prioritario interesse pubblico, di rilievo sovracomunale, connesso alla realizzazione della RCF Arena, alla sua gestione, alle auspicate positive ricadute in termini di accresciuta attrattività del territorio comunale e provinciale;
- in particolare, il Protocollo d’Intesa, all’articolo 2, dispone: *“Il Protocollo rappresenta l’avvio di un percorso condiviso finalizzato alla definizione e realizzazione di un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo del turismo e promozione territoriale del comune di Reggio Emilia e della provincia di Reggio Emilia collegato all’Arena Eventi Campovolo. Oggetto del Protocollo è la istituzione e definizione di un Comitato di Gestione funzionale alla migliore e sinergica valorizzazione delle attività promosse in Arena Eventi Campovolo, Comitato di Gestione che assuma valenza: - di acceleratore dell’efficacia della promozione territoriale e di stimolo per il sistema di area vasta; - di laboratorio per la produzione di lavoro e di ricerca nell’ambito degli eventi realizzabili nell’Arena, con le connesse attività operative, nonché, più in generale, della musica e dello spettacolo; - di propulsore per la valorizzazione naturalistica dell’area; - di propulsore per la nascita di nuove imprese e per lo sviluppo di quelle esistenti nel settore culturale e creativo, con particolare riferimento all’ambito della produzione musicale, dell’Ingegneria del suono, della gestione tecnica, logistica e comunicativa di grandi eventi”;*
- al comma 2.3 dell’articolo 2 del Protocollo di Intesa si sancisce l’impegno delle Parti a *“intraprendere tutte le azioni necessarie e opportune per dare attuazione alle iniziative che di volta in volta verranno condivise nell’ambito del Comitato stesso in funzione delle finalità del presente Protocollo, così come a sostanziare le iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti interessati e della cittadinanza in generale”;*
- ancora, all’articolo 3 del Protocollo di Intesa le Parti hanno condiviso, tra gli obiettivi perseguiti, la *“valorizzazione delle attività dell’Arena Eventi Campovolo, anche al fine*

di massimizzare la loro ricaduta turistica sull'intero territorio provinciale”;

Considerato che:

- nei giorni 4 e 11 giugno 2022, all'esito della emergenza sanitaria che ha costretto a posticipare di due anni l'avvio delle attività, in RCF Arena sono in programma due eventi a forte richiamo di pubblico (nel seguito “*Eventi*”), con previsioni di afflusso superiori alle 100.000 persone per ciascun evento;
- il previsto forte afflusso di pubblico ha determinato i presupposti per forme di fattiva collaborazione in sede tecnica, da parte del Comune, alla ottimale gestione e organizzazione di alcuni profili logistici connessi agli Eventi, prioritariamente volte ad incentivare forme di mobilità e di accessibilità sostenibili, coordinate con il più ampio e complessivo lavoro svolto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- si rende pertanto necessario assumere le conseguenti e opportune decisioni in ordine a tre principali profili di collaborazione, profili che non esauriscono l'attività richiesta e necessaria, ma ne rappresentano elementi di prioritario rilievo;

Ritenuto che:

- il forte afflusso di pubblico previsto per i giorni 4 e 11 giugno 2022 genera la necessità di reperire un numero adeguato di parcheggi al servizio degli eventi, nel rispetto di quanto indicato dagli atti del procedimento unico condotto ai sensi degli articoli 36 ter e 36 octies della l.r. 20/2000, condiviso positivamente con la richiamata deliberazione n. 170 I.D. in data 13 novembre 2017 del Consiglio Comunale di Reggio Emilia, nonché di quanto disposto in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.);
- nella attività di individuazione delle aree di parcheggio al servizio degli Eventi, il concessionario C.Volo s.p.a. ha individuato e sottoposto alla valutazione di idoneità della C.P.V.L.P.S., tra le altre, tre aree in proprietà del Comune, idonee al parcheggio temporaneo di veicoli per il trasporto collettivo su gomma di lunga percorrenza (nel seguito, “*Parcheggi Temporanei*”): (i) il Piazzale Commendatore Gino Lari; (ii) il Piazzale Felice Romano; (iii) il Piazzale Azzurri d'Italia;
- C.Volo s.p.a., anche in considerazione della riconosciuta positiva ricaduta turistica sul territorio provinciale determinata dagli Eventi, ha richiesto al Comune la possibilità di poter utilizzare i Parcheggi Temporanei per il periodo dal 4 giugno 2022 al 12 giugno

2022;

- la programmazione degli Eventi si inquadri in modo pienamente coerente negli obiettivi individuati dalla D.G.R. 1737/2016, dalla D.C.C. 170/2017 e dal Protocollo di Intesa all'atto della loro adozione e sottoscrizione;
- sia opportuno, nella fase di avvio della programmazione spettacolistica a forte richiamo di pubblico presso la RCF Arena, prestare la massima collaborazione possibile per contribuire all'immagine e all'attrattività del territorio, anche attraverso l'incentivazione di forme di mobilità sostenibile;
- i Parcheggi Temporanei, per dimensioni, allocazione, collegamento con la rete viaria, integrino infrastrutture ottimali per affrontare alcune tra le problematiche sottese alla organizzazione logistica degli Eventi, come peraltro evidenziato dalla stessa C.P.V.L.P.S.;
- sia viepiù opportuno agevolare il ricorso a strumenti di mobilità sostenibile quali i mezzi di trasporto collettivo su gomma di lunga percorrenza che, al pari del trasporto su ferro, sono idonei a diminuire significativamente l'afflusso tramite mezzi di trasporto individuali;
- sia pertanto coerente con i prioritari obiettivi individuati dalla Amministrazione in materia di mobilità e accessibilità nonché con gli impegni assunti tramite il Protocollo di Intesa, che il Comune collabori con C.Volo ponendo nella sua temporanea disponibilità, tramite autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, i Parcheggi Temporanei al servizio dei mezzi di trasporto collettivo su gomma di lunga percorrenza, anche in considerazione del fatto che dette aree di parcheggio sono sì indispensabili per gli Eventi in sé, ma lo sono anche per incentivare forme di mobilità sostenibile così come per la ottimale fruizione della Città da parte degli ospiti che, richiamati dagli Eventi, la raggiungeranno e, dunque, per la complessiva immagine della attrattività del territorio e della sua capacità di offrire soluzioni idonee e intelligenti per ciò che in esso viene programmato e organizzato;

Ritenuto altresì che:

- il previsto forte afflusso di pubblico di giovane età per i giorni 4 e 11 giugno 2022 ha generato la necessità, rilevata dalla C.P.V.L.P.S., di dare risposta alle esigenze di coloro che intendano utilizzare modalità sostenibili e modestamente onerose per accedere alla città e, dunque, che intendano utilizzare tende e sacco a pelo per

ricoverarsi;

- è pertanto opportuno individuare, in via temporanea e precaria, in occasione degli eventi del 4 e 11 giugno 2022, un'area che, per accessibilità, sorvegliabilità, dimensioni, prossimità a servizi igienici e a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia idonea a fungere da area ove ospitare coloro che intendano accedere alla città utilizzando le predette modalità per il ricovero, modalità sostenibili e, ove adeguatamente allocate, pienamente compatibili con il tessuto urbano;
- le analisi in sede tecnica e i sopralluoghi eseguiti con l'ausilio della esperienza specifica e delle conoscenze proprie delle Forze dell'Ordine, hanno consentito di individuare le aree indicate tramite le sigle alfanumeriche P1 e P6 sull'elaborato planimetrico che si allega alla presente delibera quale Allegato 1 come aree rispondenti ai requisiti igienico sanitari e di pubblica sicurezza necessari e sufficienti per essere destinate temporaneamente ad ospitare campeggiatori, pur se in numero limitato;
- in particolare: (i) l'area individuata come P1 nella planimetria Allegato 1, posta lungo via del Chionso e censita al foglio 96 particelle 87 e 246, è individuata nel RUE vigente come AT, Attrezzature e spazi collettivi di interesse generale e dal PUG adottato come P4 Tessuti terziari-polifunzionali_P4; (ii) l'area individuata come P6 nella planimetria Allegato 1, posta lungo via del Chionso e censita al foglio 96 particella 351 è individuata nel RUE vigente come ASP3 Ambiti specializzati per attività commerciali o miste polifunzionali e dal PUG adottato come P4 Tessuti terziari-polifunzionali_P4;
- l'articolo 2, capo B, parte I del Regolamento Edilizio Comunale vigente prevede la possibilità, *“per particolari e documentate esigenze di interesse pubblico”*, di *“autorizzare, con delibera di Giunta Comunale per un periodo massimo di cinque anni, utilizzazioni provvisorie anche per usi non consentiti dalle norme del RUE”*;
- sussistano pertanto i presupposti per autorizzare in via temporanea e precaria, per il periodo dal 3 al 5 giugno 2022 e per il successivo periodo dal 10 al 12 giugno 2022, l'utilizzo delle aree individuate come P1 e P6 sull'Allegato 1 quali aree di sosta provvisoria per campeggiatori, aree da smantellare, ripristinando l'uso urbanisticamente proprio, immediatamente dopo il termine di ciascuno dei due periodi predetti;

Ritenuto ancora che:

- l'imponente afflusso di pubblico previsto per i concerti in programma nei giorni 4 e 11 giugno 2022 impone l'adozione di un piano della viabilità che consenta: (i) di garantire l'afflusso e il deflusso degli spettatori in condizioni di sicurezza e con tempi di attesa ragionevoli o comunque il più limitati possibili; (ii) di garantire viabilità alternative che consentano le minori limitazioni possibili per i residenti e i lavoratori; (iii) di garantire la gestione dei servizi di emergenza, a partire da quelli sanitari e di pubblica sicurezza;
- il Comando di Polizia Locale ha predisposto il "*Piano della viabilità e limitazioni della circolazione in occasione dei concerti del 4 e 11 giugno 2022*" che si unisce al presente atto deliberativo quale suo Allegato 2;
- il Piano e le conseguenti limitazioni in esso previste sono coerenti rispetto agli obiettivi perseguiti e rappresentano una soluzione tecnicamente adeguata per la minimizzazione degli impatti sulla viabilità del contesto cittadino;
- il Piano della viabilità, ai fini della sua cogenza, dovrà essere recepito in apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada;
- sussistono i presupposti per condividere le scelte tecniche proposte dal Comando di Polizia Locale, prestando assenso al loro recepimento mediante ordinanza del Sindaco;

Visti e richiamati:

- la legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1 commi 816 e ss;
- il "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico*", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 29 marzo 2021 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21 marzo 2022;
- il D.P.R. 380/2001, in particolare l'articolo 14;
- la legge regionale n. 20/2000;
- la legge regionale n. 24/2017;
- l'articolo 2, capo B parte I del Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- l'articolo 7 del Codice della Strada;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

- la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022
- l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dai Dirigenti dei Servizi interessati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati in calce alla presente proposta di deliberazione;
con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di confermare l'assenso all'utilizzo, attraverso autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, delle seguenti tre aree in proprietà del Comune, idonee al parcheggio temporaneo di veicoli per il trasporto collettivo su gomma di lunga percorrenza: (i) il Piazzale Commendatore Gino Lari; (ii) il Piazzale Felice Romano; (iii) il Piazzale Azzurri d'Italia;
2. di autorizzare il concessionario dell'Area Non Operativa dell'aeroporto di Reggio Emilia, in qualità di soggetto gestore delle aree di sosta temporanea allestite in vista degli eventi di spettacolo programmati per i giorni 4 e 11 giugno 2022, ravvisate, per i motivi di cui in narrativa, le particolari e documentate esigenze di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 2, capo B parte I del Regolamento Edilizio Comunale, ad allestire in via temporanea nelle giornate del 3-4-5 giugno 2022 e del 10-11-12 giugno 2022, in occasione dei due concerti programmati presso la RCF Arena, una zona per sosta tende nelle aree censite al foglio 96

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano